

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 906)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

e col **Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(FORTE)

(V. Stampato Camera n. 1631)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio -
Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati
nella seduta del 1° agosto 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 2 agosto 1984*

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee
n. 82/489 del 19 luglio 1982 comportante misure destinate ad
agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi dei parrucchieri

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è aggiunto il seguente periodo:

« Per le attività esercitate in un altro Stato membro della Comunità economica europea la qualificazione professionale è accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorità od organismo competente designato dallo Stato membro della Comunità di origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività contemplate nel precedente articolo 1 ».